



# COMUNE DI CERDA

PROVINCIA DI PALERMO

1° SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Reg. Uff. n. 370

Reg. Gen. n. 712

**Oggetto: Fondo risorse decentrate art. 67 CCNL 21/05/2018 -anno 2022- Costituzione provvisoria.**

L'anno duemilaventidue il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE, nella Casa Comunale;

## IL RESPONSABILE

### Premesso che:

- sensi dell'art. 40 D.Lgs. 165/2001 "*le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa*",
- il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL funzioni locali per il triennio 2019/2021 che al comma 7 dell'art. 79 prevede che la nuova disciplina sulla costituzione del fondo risorse da esso contemplata dovrà essere applicata a decorrere dall'anno 2023;
- per l'anno 2022 pertanto continua ad essere applicato quanto previsto dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali per il triennio 2016/2018;
- il comma 1 di detto articolo ha previsto, tra l'altro, a decorrere dall'anno 2018, il consolidamento delle risorse decentrate stabili di cui all'art. 31 c. 2 del CCNL 22/01/2004, comprensive delle risorse delle progressioni economiche e le risorse per il finanziamento della quota di indennità di comparto riferite all'anno 2017, "*come certificate dal collegio dei revisori dei conti*";
- il comma 2 indica le risorse fisse (dalla lettera a alla lettera h), con cui l'unico importo consolidato di cui al comma 1 può essere stabilmente incrementato;
- il successivo comma 3, indica le risorse variabili (dalla lettera a alla lettera k) che possono incrementare annualmente il fondo;
- il comma 6 del medesimo art. 67 esclude lo stanziamento di tali risorse variabili per gli enti che si trovino nella condizione di dissesto finanziario, *fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da specifiche disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni*;

**Evidenziato** che le componenti del fondo sono individuate in:

## RISORSE STABILI :

- dove rimangono consolidate le risorse dell'incremento di €. 4.295,56, operato dall'anno 2018, ai sensi dell'art.67 comma 2 lett.b) e di €.7.654,40 dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett.a), relativo all'importo di €. 83,20 per ogni unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 che ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, come confermato definitivamente dalla deliberazione della Corte dei Conti –Sezione Autonomie n. 19/2018, non concorrono al limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75;

- ai sensi dell'art. 67, comma. 2 lett. g) rispetto al 2021 sono incrementate di € 11,55 per la riduzione stabile straordinario;

## RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE:

=====

### RISORSE VARIABILI NON SOGGETTI A LIMITE

-comprendono l'importo di €. 1.650,41 trasferito dall'ISTAT per vari censimenti, che finanziati esclusivamente da risorse provenienti da organismo esterno all'ente per il combinato disposto dall'art. 70- ter e dal secondo periodo dell'art. dell'art. 67, c. 6 del CCNL 21/05/2018, seppur ricondotti alle risorse variabili di cui all'art. 67 c.3 lettera c), in deroga al divieto, possono essere stanziati anche dagli enti in dissesto finanziario;

-a seguito di specifica richiesta pervenuta dall'UTC è stato iscritto l'importo di €. 63.516,44 per quote incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 da ricomprendere tra le risorse variabili non soggette a limite giusta deliberazione n. 6/2018 della Corte dei Conti Sez. autonomie;

**Rilevato** che l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75, ha previsto che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.....”*

**Visto** l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019 n. 58 che interviene ancora una volta sulla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa prevedendo *“..... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*

**Considerato** che il Decreto Interministeriale 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27-04-2020) attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33 c. 2 , con l'inserimento aggiuntivo *“...in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*e fissando la decorrenza delle conseguenti disposizioni in materia di trattamento economico accessorio al **20/04/2020**;

**Rilevato** che in G.U. n. 226 del 11/09/2020 è stata diffusa la circolare interministeriale 13 maggio 2020 che ha emanato istruzioni in merito all'applicazione del decreto attuativo del D.L.34/2019 e che con riferimento a merito al trattamento economico accessorio riporta *“Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale realizzatesi in vigenza del decreto-legge n. 34/2019 (dal 01/05/2019);*

**Provvedutosi** all'applicazione delle norme sopra riportate nel dettaglio di cui all'allegato c) alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale

**Preso atto** che con deliberazione n. 6 del 15/01/2020 è stato costituito il fondo per le Posizioni Organizzative adeguandone, ai sensi dell'art.15 del CCNL 2016/2018, i valori, rispetto all'anno 2016, con risorse assunzionali non utilizzate 2019 per €. 16.600,49;

**Richiamato** l'art. 11 bis comma 2 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 11/02/2019 n. 12 che consente ai comuni privi di posizioni dirigenziali di derogare al limite di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017, per gli incrementi del valore delle P.O., effettuate ai sensi dell'art. 15 CCNL 2016/2018, a valere sulle risorse assunzionali;

**Preso atto che:**

-con deliberazione CC. n. 3 del 23/02/2017 è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo ente e per quanto si è potuto rilevare ad oggi non è pervenuto il decreto di fuoruscita dalla condizione di dissesto da parte del Ministero dell'Interno;

-il bilancio di previsione per il corrente esercizio 2022 non è stato approvato;

- che il fondo per l'anno 2021 non è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti in quanto il relativo bilancio di previsione alla data di quantificazione non era stato ancora approvato;

**Richiamato** l'art. 68 comma 1 del CCNL periodo 2016/2018 che prevede *“Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e dei seguenti trattamenti economici fissi a carico del fondo: quote dell'indennità di comparto...;”* i cui importi uniti alle altre componenti non soggette a contrattazione sono riportate nell'allegato b) della presente determinazione;

**Ritenuto** doversi provvedere alla costituzione provvisoria del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022, con i criteri dettati dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018 e dalle altre norme in materia in atto vigenti;

**Considerato** che la costituzione del fondo è assoggettato ai controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;

**DETERMINA**

1. di precisare che le premesse e la parte narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, ai sensi dell'art. 67 CCNL comparto Funzioni Locali 21/05/2018, alla costituzione provvisoria, del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 nelle risultanze di cui al prospetto allegato a) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito riepilogato:

Risorse Stabili	€.158.718,96
Risorse Variabili soggette a limite	//
Risorse variabili non soggette a limite;	€. 65.166,85
Totale	€.223.885,81

3. dare atto che sono imputate alla parte stabile del fondo gli importi di €. 15.123,18. per la corresponsione della quota parte dell'indennità di comparto a carico del fondo ed €.51.898,52 per i differenziali derivanti da progressioni orizzontali già attribuite al personale, per un totale di €.67.021,70 e alle risorse variabili non soggette a limite con destinazione vincolata €. 65.166,85 giusto dettaglio riportato nell'allegato b) ;
4. dare atto altresì che le risorse per progressioni e indennità di comparto risultano stanziare nei capitoli di bilancio afferenti le retribuzioni stipendiali del personale, e che gli importi delle risorse variabili non soggette a limite così come comunicato dagli uffici interessati risultano impegnate nei corrispondenti capitoli di bilancio
5. che pertanto le somme da rendere disponibili nel bilancio dell'ente per essere destinate alla contrattazione integrativa ammontano ad €. 91.697,26;
6. di dare atto che gli importi delle risorse stabili per il rispetto del limite previsto dell'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e dall'art. 33 comma 2 D.L. 34/2019, subiscono una riduzione complessiva di €. 28.726,79;
7. quantificare inoltre, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 14 CCNL 01/04/1999, il fondo per lavoro straordinario 2022 in €. 373,62
8. dare atto che il fondo costituito provvisoriamente con la presente determinazione potrà essere suscettibile di rideterminazione in conseguenza di successive modiche di legge e/o circolari interpretative nonché di eventuali importi non utilizzati del fondo anno precedente, in atto non rilevabili;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per i controlli previsti dall'art. 40 bis D.Lgs.165/2001, e per quanto di competenza al Servizio Finanziario, al Segretario Generale, quale presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla RSU;
10. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, c.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

Il Resp.le del Settore  
*Antonina Indicello*

Allegato A) allegato alla Determinazione n. <u>712</u> del <u>21-12-2022</u>	
Fondo per le risorse decentrate anno 2022 (art. 67 CCNL 21-05-2018)	
<b>Risorse stabili</b>	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018)	160.747,04
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) ( DAL 2019 )	* 7.654,40
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	* 4.295,56
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	2.737,34
Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	61,45
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	
<b>TOTALE RISORSE STABILI CALCOLATE</b>	<b>175.495,79</b>
DECURTAZIONI PER RIALLINEAMENTO AL LIMITE ( FONDO 2016 di €. 160.747,04) ai sensi ART.23, comma 2, D.Lgs.75/2017)	14.748,75
<b>TOTALE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI (ART.23, comma 2, D.Lgs.75/2017)</b>	<b>160.747,04</b>
* Importi da inserire per dichiarazione congiunta n. 5 -Corte dei Conti Sez. Auton. N. 19/2018	<b>11.949,96</b>
Decurtazione art. 33 comma 2 D.L. 34/2019( Invarianza valore medio pro capite ) per cessazioni ante 20/04/2020	<b>13.978,04</b>
<b>TOTALI RISORSE STABILI dopo le decurtazioni</b>	<b>158.718,96</b>
<b>Risorse variabili soggette al limite</b>	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018)	
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.D)	
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)	
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	
<i>Totale Risorse variabili soggette al limite</i>	<b>0</b>
<b>Risorse variabili NON soggette al limite</b>	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	
(€.385,17 non inserite per lo stato di dissesto -art. 67 comma 6 CCNL 2018)	
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Delib. N. 6/2018 Corte dei conti, Sezione Autonomie)	63.516,44
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	
COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) art.67 c. 3 lett. c)	1.650,41
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	
<i>Totale Risorse variabili NON soggette al limite</i>	<b>65.166,85</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>65.166,85</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE STABILI + VARIABILI NON SOGGETTI A LIMITE</b>	<b>223.885,81</b>
<b>IMPORTO FONDO RISORSE STABILI DELL'ANNO 2016</b>	<b>160.747,04</b>

#### FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Risorse in bilancio anno 2017 senza quota da destinare alla retribuzione di risultato	23.399,51
Dal 2019,Incremento art. 15 CCNL 2018 finanziato con risorse assunzionali art. 11 bis c, 2 D.I. 135/2018*	16.600,49
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>40.000,00</b>

\*il differenziale di incremento non è soggetto al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. N. 75/2017



**DESTINAZIONI DEL FONDO 2022**

<b>TOTALE FONDO (Risorse stabili + risorse variabili non soggette al limite)</b>	<b>223.885,81</b>
--	-------------------

**RISORSE DESTINATE A CARICO DEL FONDO**

<b>RISORSE STABILI</b>		<b>158.718,96</b>
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)		<b>15.123,18</b>
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)		<b>51.898,52</b>
PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (art.68, co. 1, CCNL 2016-2018)		
INDENNITÀ EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)		
<b>Totale destinazioni fisse e vincolate alle risorse stabili</b>		<b>67.021,70</b>
<b>Differenza residua risorse stabili</b>		<b>91.697,26</b>
<b>Totale art.67, co. 3, lett. a) + b) + d) + e) + h)</b>		<b>0</b>
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art.68, co.2, lett.a) CCNL 2016-2018)		
PERFORMANCE INDIVIDUALE (art.68, co.2, lett.b) CCNL 2016-2018)		
DISAGIO, RISCHIO, MANEGGIO VALORI (art.68, co.2, lett.c) CCNL 2016-2018; art.70-bis, CCNL 2016-2018) (1)		
INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ E GIORNATA FESTIVA (art.68, co.2, lett.d) CCNL 2016-2018)		
SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (art.68, co.2, lett.e) CCNL 2016-2018; Art.70-quinques CCNL 216-2018)		
INDENNITÀ DI FUNZIONE E SERVIZIO ESTERNO (art.68, co.2, lett.f) CCNL 2016-2018; artt.56-sexies e 56-quater)		
<b>Totale C) - da verificare con le risorse di cui all'art.67, co. 3, lett. a) + b) + d) + e) + h)</b>		<b>0</b>
COMPENSI ISTAT (art. 70-ter CCNL 2016-2018)		<b>1.650,41</b>
COMPENSI MESSI NOTIFICATORI (art.68, co.2, lett.h) CCNL 2016-2018)		<b>0</b>
PROGRESSIONI ECONOMICHE DELL'ANNO (art.68, co.2, lett.j) CCNL 2016-2018)		
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		<b>63.516,44</b>
<b>Totale destinazioni vincolate alle risorse variabili</b>		<b>65.166,85</b>
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE</b>		<b>132.188,55</b>
<b>TOTALE RISORSE DA DESTINARE</b>		<b>91.697,26</b>



# COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

Fax 091-8999778

Allegato c) alla determinazione n. 712 del 21 DIC 2022

## PROSPETTO DI CONFRONTO VALORE MEDIO PRO-CAPITE 2018 -Art. 33,c.2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019. -ANNO 2022

### LIMITE ANNO 2018

**Limite art. 23.c.2 D.Lgs.25/05/2017 n. 75 anno 2018 rappresentato dal Fondo anno 2016  
€.160.747,04**

Dipendenti in servizio T.I. al 31/12/2018 n. 46

Valore medio pro-capite anno 2018 €. 3.494,50

**Cessazioni dal 01/01/2019 al 19/04/2020 n. 4 (tot. Dip. n. 42)**

**Cessazioni in vigore D.L. 34/2019**

n. 1 (set. 2020)

n. 1 (ago 2021)

**NESSUNA ASSUNZIONE**

**Dipendenti al 01/01/2022 n. 40**

### LIMITE ANNO 2022

**Valore medio 2018 €3.494,50 x 42 dip. = 146.769,00**

Nell'anno 2022 il limite iniziale anno 2018 di €. 160.747,04 viene rideterminato in €. 146.769,00, con una corrispondente riduzione del fondo risorse stabili di €.13.978,04 (160.747,04-146.796,00), in applicazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 e del Decreto 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020) che, per i comuni, ha fissato al 20/04/2020 la decorrenza delle disposizioni conseguenti in materia di trattamento economico accessorio previste da 33 D.L. 34/2019, che testualmente recita "rilevato che il limite al trattamento economico di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2 del decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018" e per quanto ribadito dalla circolare interministeriale 13 maggio 2020 G.U. n.226 del 11/09/2020 "il predetto limite non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigore del richiamato art. 33 del decreto-legge n. 34/2019"

Pertanto per quanto rilevabile dalle norme sopra citate, in assenza di nuove assunzioni, le cessazioni intervenute successivamente al 20/04/2020, non determinano alcuna incidenza sulla diminuzione del limite di cui all'art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017, che rimane pertanto fissato al valore 2018 determinato al 19/04/2020 con 42 dipendenti.